

Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23.

Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla Città metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonché in considerazione della peculiarità del territorio piemontese e del riconoscimento della specificità dei territori montani come individuata nell'articolo 8, comma 3 dello Statuto della Regione Piemonte e nella legge regionale 20 aprile 2015, n. 8 (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).
2. La presente legge promuove la semplificazione e l'efficacia della gestione da parte delle province delle funzioni loro conferite disponendone l'esercizio in forma associata.
3. La presente legge rialloca in capo alla Regione alcune funzioni amministrative, già conferite alle province, per esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
4. Il riordino delle funzioni in considerazione del nuovo ordinamento delle province prevede:
 - a) la riallocazione delle funzioni conseguente alla l. 56/2014;
 - b) la definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni provinciali in modalità associata anche attraverso l'individuazione di funzioni di area vasta;
 - c) la specificazione del ruolo e delle funzioni della Città metropolitana di Torino;
 - d) l'incentivazione e l'organizzazione di modalità di aggregazione tra i comuni.

Art. 2.

(Funzioni delle province)

1. Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.
2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge sono altresì attribuite alle province, in materia di energia, le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente ricompresi all'interno di un ambito territoriale ottimale, come individuato ai sensi dell'articolo 3.
3. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di attività estrattive,

relativamente a cave e torbiere, di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere).

4. Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all'articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi costi trovano copertura nel diritto proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) e dai relativi regolamenti attuativi.

Art. 3.

(Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province)

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:

- a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
- b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
- c) ambito 3: Cuneese.

2. I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.

3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni sono esercitate obbligatoriamente dalle province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito definiscono criteri generali e modalità della gestione associata, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. L'intesa può individuare, per motivate ragioni di efficienza organizzativa e di garanzia della continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, funzioni che, in ragione della loro peculiarità, sono gestite singolarmente.

4. Mediante apposite intese quadro, stipulate tra la Regione e le province interessate, possono essere individuate funzioni che, per ragioni di efficienza organizzativa ed esercizio ottimale, sono esercitate in forma associata accorpando due o più ambiti territoriali individuati al comma 1.

5. L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa approvazione da parte della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, e dei competenti organi delle province. In caso di accertata e persistente non volontà di sottoscrivere l'intesa da parte di una o più province, la Giunta regionale provvede con deliberazione a sancire la mancata intesa e stabilire la data da cui decorre la gestione delle funzioni di cui all'articolo 2 da parte della Regione.

6. Le province danno attuazione all'intesa entro un mese dalla sua sottoscrizione, attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa l'istituzione di uffici comuni. Su richiesta delle province, la Regione garantisce l'assistenza tecnica nella definizione del piano di organizzazione delle funzioni e dei servizi.

7. Se una o più province non provvedono entro il termine di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale le invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale, acquisite eventuali osservazioni, dichiara vincolante per l'intero ambito quanto concordato tra le restanti province o, in mancanza, il contenuto dell'intesa quadro di cui al comma 3.

8. La decorrenza dell'esercizio in forma associata delle funzioni è stabilita nell'intesa di cui al comma 5.

9. Nelle more dell'approvazione degli accordi di cui al comma 6, le funzioni di cui all'articolo 2 sono gestite dalle province singolarmente.

10. Sono escluse dall'esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) come modificata dalla legge

regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). L'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia, mediante apposita convenzione, definisce con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio.

11. Le funzioni confermate ai sensi degli articoli 2 e 5 in capo alle province ed alla Città metropolitana in materia di protezione civile, sono esercitate dalle stesse in forma singola.

Art. 4.

(Ruolo della Città metropolitana di Torino)

1. La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. La Città metropolitana svolge, inoltre, un'azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico.

2. La Regione e la Città metropolitana di Torino concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.

3. Le intese di cui al comma 2, relative ad azioni e progetti che coinvolgono direttamente comuni o unioni di comuni, devono essere sottoscritte anche dai comuni o unioni di comuni stessi.

Art. 5.

(Funzioni della Città metropolitana)

1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall'articolo 1, comma 44 della l. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'articolo 2.

2. Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite:

a) in materia di foreste, le funzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).

3. Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:

a) in materia di formazione professionale e di orientamento, quelle di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della l.r. 44/2000;

b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei

servizi on line.

5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000.

Art. 6.

(Funzioni delle unioni di comuni)

1. In deroga e a completamento delle funzioni previste dall'articolo 2 della presente legge, sono attribuite alle unioni di comuni, in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia, nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. Se il comune interessato non aderisce a una unione di comuni, le competenze di cui al comma 1 sono attribuite alle amministrazioni provinciali.

Art. 7.

(Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 90 della l. 56/2014, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La legge regionale di cui al comma 1 è approvata nel rispetto dei seguenti principi:

a) la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;

b) la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 9 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani).

Art. 8.

(Funzioni riallocate in capo alla Regione)

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A e fatte salve le funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).

2. Al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), in virtù della specificità territoriale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire alla Regione ed all'individuazione della decorrenza del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, sono definite le modalità con cui è garantita la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi del presente articolo.

5. Al fine di determinare le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana di Torino e delle province per il sostegno allo sviluppo socio-economico, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro sono adottati previa acquisizione del parere degli enti stessi, espresso nell'ambito degli organismi di concertazione vigenti.

Art. 9.

(Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo della l. 56/2014 e di quanto stabilito dalla l.r. 8/2015, in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti, in particolare:

a) in materia di foreste:

1) predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all'articolo 10 della l.r. 4/2009;

2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 25 della l.r. 4/2009, nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico;

3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all'articolo 11 della l.r. 4/2009;

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della l.r. 29/2009;

c) in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'articolo 9 della l.r. 63/1995.

2. E' altresì delegata, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009, delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.

3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3 e all'articolo 6, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:

a) in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia, nel rispetto del d. l.gs. 387/2003;

b) in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui all'articolo 4 della l.r. 69/1978.

4. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.

Art. 10.

(Accordi per il trasferimento delle risorse)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali), il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi.

2. Nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'articolo 1,

comma 91 della l. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, la stipulazione di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Ai fini della determinazione numerica del personale che svolge funzioni generali di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, si fa riferimento, nell'ambito delle risorse complessive a copertura integrale della spesa relativa al personale da trasferire per l'esercizio delle funzioni, ivi compreso quello di cui all'articolo 12, comma 4, ad una percentuale, stabilita nell'ambito dell'accordo, pari al 10 per cento della spesa direttamente sostenuta dalle province e dalla Città metropolitana per il personale addetto alle medesime attività.

4. La Regione concorre annualmente alle spese per il personale adibito alle funzioni in materia di ambiente per una percentuale massima del 40 per cento della spesa complessiva sostenuta al 31 dicembre 2015 dalle province e dalla Città metropolitana, ripartita tra gli enti sulla base di specifici accordi.

5. In attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni oggetto di riordino, la Regione, nell'ambito dell'accordo quadro di cui al comma 2, individua entro il 15 novembre 2015 il contingente numerico del personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale connesse a tali funzioni e ne quantifica la spesa a carico dell'ente.

6. Gli accordi di cui al comma 1, stipulati mediante la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale ed al Ministero dell'Interno. In tale ambito vengono individuati gli elenchi nominativi del personale, in osservanza dei criteri definiti nell'accordo quadro di cui al comma 2.

Art. 11.

(Decorrenza delle funzioni)

1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi degli articoli 2, 5, 8, 9 e dell'articolo 10, commi 3 e 5 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui all'articolo 10, comma 6, e comunque entro il 31 dicembre 2015.

Art. 12.

(Trasferimento del personale nei ruoli regionali)

1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014, con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. E' escluso dal trasferimento il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016. La Regione attiva forme di avvalimento ai sensi

dell'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015).

3. Il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale.

4. Il personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e dell'articolo 10, comma 3, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 11 viene distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali.

5. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.

6. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

7. Al personale trasferito relativamente alle funzioni riallocate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6 del presente articolo.

8. La Giunta regionale, a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della l. 56/2014, con propria deliberazione provvede alla configurazione degli uffici della Regione, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività.

9. La Regione, qualora indispensabile per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza delle professionalità necessarie.

10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.p.c.m. 26 settembre 2014, la Regione subentra nell'eventuale contenzioso in essere relativo ai rapporti di lavoro del personale trasferito. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le province e la Città metropolitana comunicano la ricognizione relativa al contenzioso in atto.

11. Ai fini dell'osservanza dei vincoli assunzionali derivanti dall'attuazione dei programmi operativi finalizzati al riequilibrio economico finanziario, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale).

Art. 13.

(Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10.

2. Le singole province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.

3. La Regione, a partire dalla data di cui all'articolo 11, subentra, per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella conclusione dei progetti finanziati con fondi europei.

4. La definizione dei procedimenti già avviati al momento dell'attribuzione o della delega di funzioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, lettera b), e all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, rimane di competenza della Regione che li conclude, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. In deroga a quanto previsto al comma 3, la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole province e della Città metropolitana, che concludono tali opere e interventi, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati e curando l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

6. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano, altresì, nella titolarità delle singole province i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Tali soggetti concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.

7. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 5 e 6 restano nella disponibilità delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le stesse si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 10.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, le province restituiscono le risorse finanziarie già loro trasferite dalla Regione in relazione alle opere ed agli interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione non è stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario.

Articolo 14.

(Razionalizzazione del patrimonio delle province)

1. In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.

Articolo 15.

(Disposizioni in ordine alla mobilità del personale pubblico)

1. La Regione e gli enti strumentali regionali che intendono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato si rivolgono al portale nazionale della mobilità.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono procedere a nuove assunzioni, a qualunque titolo, né stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa, se il profilo professionale richiesto è presente al loro stesso interno o tra il personale delle province e della Città metropolitana di Torino.

Articolo 16.

(Servizi per l'impiego)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro di cui all'articolo 15 del d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e nelle more della stipula della convenzione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, la Regione individua nell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui alla legge regionale 22

dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) l'ente cui competono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l'impiego, come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), nonché quelle di raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge medesima.

2. Sono confermate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u) della l. 183/2014, da gestire con l'apporto tecnico delle competenti strutture della Giunta regionale.

3. Con successiva legge regionale si provvede ad adeguare la disciplina dell'Agenzia Piemonte Lavoro alle nuove funzioni.

Art. 17.

(Società partecipate)

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza approvando il relativo Piano di ricognizione.

2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85 della l. 56/2014.

3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso, assicurando il monitoraggio ed il confronto costante con le organizzazioni sindacali.

Art. 18.

(Azioni strategiche per il supporto all'associazionismo intercomunale)

1. La Regione riconosce il valore strategico dell'associazionismo intercomunale, riconoscendo in particolare il ruolo delle Aree omogenee della Città metropolitana di Torino, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali.

2. A tale scopo la Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.

3. Le attività di cui al comma 2 sono condotte nel rispetto di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme associative del Piemonte, realizzato in sinergia con le province, la Città metropolitana di Torino e le associazioni rappresentative degli enti locali, nell'esercizio della funzione fondamentale di cui all'articolo 1, comma 85, lettera d) della l. 56/2014.

4. Il programma è attuato attraverso la definizione e l'attuazione di piani strategici e operativi di durata triennale.

5. La Regione assicura l'attività di coordinamento e monitoraggio dei piani operativi.

Art. 19.

(Potere sostitutivo)

1. A salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla

Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell'adozione di atti dovuti o indispensabili per l'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale, accertata la persistente inattività, invita l'ente a provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui permanga l'inerzia o l'inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l'ente interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta.

3. Gli oneri finanziari connessi sono posti a carico dell'ente locale interessato.

4. Qualora l'ente sostituito adotti gli atti prima che vi provvedano la Giunta regionale o il commissario, la Giunta ne prende atto e sancisce la cessazione del mandato del commissario, se nominato.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)

1. Ad integrazione dell'organo di consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali, dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34), è inserita la seguente:

“a bis) il sindaco della Città metropolitana di Torino;”

Art. 21.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.

2. Fino alla data stabilita ai sensi dell'articolo 11, le province e la Città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza, a norma dell'articolo 1, comma 89 della l. 56/2014.

3. La Regione al fine di garantire, fino alla data di cui al comma 2, la continuità nell'esercizio delle funzioni definisce gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

4. Nelle more della piena attuazione degli assetti organizzativi, finanziari e procedurali della presente legge, la Regione assicura la continuità nell'erogazione del servizio della formazione professionale e dell'orientamento, anche attraverso apposite intese con la Città metropolitana e le province, in attuazione dell'articolo 77, comma 1, lettera a) della l.r. 44/2000.

5. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014, opera quale sede di confronto per il monitoraggio del processo di attuazione dei disposti della presente legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 10. Per le stesse finalità la Giunta regionale assicura la costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio con le organizzazioni sindacali.

6. La Giunta regionale provvede semestralmente ad informare la competente commissione consiliare sui tempi e sulle modalità di attuazione della presente legge e a rendere noti i risultati da essa ottenuti in riferimento alla nuova organizzazione territoriale, alle funzioni svolte ed all'inquadramento del personale a seguito dell'intervenuto processo di riordino nonché ad evidenziare eventuali difficoltà emerse in fase applicativa e ad effettuare una puntuale valutazione delle conseguenze che ne sono scaturite per l'intera collettività ed il territorio regionale.

Art. 22.

(Norme di coordinamento)

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed al fine di garantire un coerente

coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modificazioni alla legislazione vigente:

a) l'articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), come sostituito dall'articolo 30 della l.r. 44/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (*Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione*)

1. La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE), nonché allo svolgimento dell'attività di polizia mineraria di cui all'articolo 23, relativamente alle cave e torbiere nell'intero territorio regionale.”;

b) all'articolo 4 della l.r. 69/1978, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), le parole: “è delegato ai comuni”, sono sostituite dalle seguenti: “è delegato alle province che lo esercitano a livello di ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola”;

c) al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 69/1978 le parole: “L'amministrazione comunale” sono sostituite dalle seguenti “L'amministrazione competente”;

d) al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 69/1978 le parole: “L'amministrazione comunale” sono sostituite dalle seguenti “L'amministrazione competente”;

e) al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/1978 le parole: “responsabile della cava e all'amministrazione comunale” sono sostituite dalle seguenti “responsabile della cava e all'amministrazione competente”;

f) al comma 1 quater dell'articolo 8 della l.r. 69/1978 le parole: “all'amministrazione comunale” sono sostituite dalle seguenti “all'amministrazione competente”;

g) al comma 1 quinquies dell'articolo 8 della l.r. 69/1978 le parole: “L'amministrazione comunale” sono sostituite dalle seguenti “L'amministrazione competente”;

h) al comma 1 sexies dell'articolo 8 della l.r. 69/1978 le parole: “Se l'amministrazione comunale” sono sostituite dalle seguenti “Se l'amministrazione competente”;

i) il comma 9 dell'articolo 10 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

“9. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute ad inviare gli atti autorizzativi alla Regione e alle amministrazioni comunali interessate.”;

l) al comma 1, lettera a) dell'articolo 20 della l.r. 69/1978 le parole: “e comunale” sono sostituite dalle seguenti “e territorialmente competente”;

m) al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000, dopo le parole: “Giunta regionale”, sono inserite le seguenti: “previa consultazione dei consigli provinciali che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della proposta di piano e”;

n) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 31/2000 è sostituita dalla seguente:

“c) fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ai fini dell'applicazione della presente legge.”;

o) l'articolo 32 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 32 (*Conferenza di servizi*)

1. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva indicano la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990.

2. Alla conferenza partecipano:

a) un rappresentante dell'ente responsabile del procedimento;

b) un rappresentante per ogni comune interessato;

c) un rappresentante dell'unione dei comuni montani qualora interessati;

d) un rappresentante della Regione nel caso in cui sia responsabile del procedimento l'ambito territoriale ottimale, un rappresentante dell'ambito territoriale ottimale nel caso in cui sia responsabile del procedimento la Regione.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica, alla conferenza partecipano, in relazione al tipo di vincolo:

a) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui

all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

b) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 45/1989.

4. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 13 della l.r. 40/1998 partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.”;

p) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 44/2000, le parole: “previo accordo con la medesima” sono sostituite dalle seguenti “sulla base di un accordo finalizzato alla definizione delle modalità di esercizio della funzione;”;

q) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

“a) vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;”;

r) al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 4/2009, le parole: “Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree” sono sostituite dalle seguenti “La Città metropolitana di Torino e la Provincia del Verbano Cusio Ossola per le aree forestali di loro competenza”;

s) al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 4/2009, le parole: “delle comunità montane o delle province” sono sostituite dalle seguenti “degli enti di cui al comma 2”.

Art. 23.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590);

b) al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), le parole: “dalla Provincia e”;

c) l'articolo 6 e la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);

d) l'articolo 14 della l.r. 34/1998;

e) gli articoli 29, 31 e 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998);

f) al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 44/2000, le parole: “ ed energetico”;

g) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 44/2000, le parole: “nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato”;

h) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 44/2000;

i) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 44/2000;

l) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 44/2000;

m) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 90 della l.r. 44/2000;

n) il comma 3 dell'articolo 126 della l.r. 44/2000;

o) alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), le parole: “nonché di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato”;

p) la lettera h) dell'articolo 3 della l.r. 23/2002;

q) le lettere a), b), c), i) e k) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino

della legislazione di riferimento);

r) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 , le parole: “e dichiarazione di decadenza dei membri del Consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge”;

s) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro);

t) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 34/2008, le parole: “e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica”;

u) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 34/2008;

v) l'articolo 17 della l.r. 34/2008;

z) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 34/2008;

aa) il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 34/2008;

bb) all'articolo 25, comma 2 della l.r. 4/2009, le parole: “e in armonia con i programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale”

cc) l'articolo 26 della l.r. 4/2009.

Art. 24.

(Norma finanziaria)

1. Le spese connesse all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione provvede alla copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni conferite mediante un fondo indistinto con funzioni perequative e con la compartecipazione a canoni e tariffe stabiliti in apposito provvedimento legislativo sulla base di un sistema di fabbisogni standard. Con il medesimo provvedimento, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, le province e la Città metropolitana acquisiscono una quota di partecipazione all'accertamento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a canoni e tariffe di competenza regionale recuperate sul proprio territorio nella misura del maggior gettito.

3. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle relative spese sostenute nell'esercizio 2015, determinate sulla base di un apposito protocollo d'intesa tra Regione, province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'UPB A13011.

4. In fase di prima applicazione della presente legge ed in considerazione delle specifiche funzioni loro attribuite, alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è riconosciuto un contributo rispettivamente di euro 2 milioni e di euro 1 milione da iscriversi su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB A13011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo 1 spese correnti) del bilancio 2015. Per favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni, il contributo è assegnato a partire dall'anno 2015; alla spesa per l'anno 2015 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio regionale.

Art. 25.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 ottobre 2015

p. Sergio Chiamparino
Il Vice Presidente
Aldo Reschigna

ALLEGATO A

Articolo 8

(Funzioni riallocate in capo alla Regione)

AGRICOLTURA

1) Legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica), articoli 3, 4, 6 e 9:

- ricevimento e verifica dei riconoscimenti di idoneità degli operatori previsto dall'art. 8, comma 5 e dall'allegato III, primo capoverso, numero 2 del d.lgs. 220/1995;
- presentazione notifiche attività operatori;
- funzioni di vigilanza sugli Organismi di controllo;
- rappresentanza nell'ambito della Consulta regionale per l'agricoltura biologica

2) Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), articolo 2, commi 1 e 3:

- interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;
- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;
- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;
- interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;
- attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;
- interventi relativi alle infrastrutture rurali;
- interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;
- interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;
- interventi per la gestione di quote di produzione fatte salve le funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l bis);
- interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;
- funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;
- rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
- attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
- interventi relativi all'attività agrituristica;
- approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario;
- svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;
- vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
- commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme

in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);

- rilevazioni statistiche nazionali e regionali

3) Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), articoli 2, 7, 11, 44, 51 e 63:

- espressione di parere circa il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione;
- espressione di parere circa la delimitazione dei comprensori di bonifica;
- espressione di parere circa il piano regionale di bonifica e di tutela del territorio regionale;
- espressione di parere circa la delimitazione di comprensori di irrigazione;
- espressione di parere circa la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione;
- partecipazione tramite l'Unione Province Piemontesi alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione

4) Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino"), articolo 5:

- proposta di individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

5) Legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di agricoltura), articolo 9, comma 6:

- svolgimento di compiti specifici relativi all'attuazione di misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie, a seguito di accordi con la Regione.

ATTIVITA' ESTRATTIVE

1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articoli 29 e 30:

- elaborazione e approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), svolgimento dell'attività di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e termali.

BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO

1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 126, comma 2, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1), 2) 3) e 4):

- promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale;
- promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;
- coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del territorio provinciale;
- sostegno, anche in concorso con lo Stato, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

- promozione delle attività espositive e delle arti visive;
- tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte;
- promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;
- promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 90, comma 2, lettera a):

- formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

ENERGIA

1) Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), articolo 5, comma 1:

- definizione di apposite linee guida per l'applicazione della presente legge con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all'articolo 3.

2) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) articolo 36, comma 3:

- organizzazione di un sistema informativo coordinato e condiviso con tutti gli Enti territoriali.

3) Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), articolo 3, comma 1, lettera d):

- redazione ed adozione dei programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

1) Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), articolo 9:

- individuazione dei fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- formulazione di proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
- approvazione e trasmissione alla Regione dei progetti territoriali e dei piani provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6;
- riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nomina delle Commissioni d'esame e rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione;
- esercizio della funzione prevista dall'articolo 41, comma 3 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616

“Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”, nonché il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia.

2) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 77:

- gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all’articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all’effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive;
- istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all’articolo 24 della l.r. 63/1995;
- rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d’intesa con le Province;
- funzioni e compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 144, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali;
- funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all’istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995.

3) Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), articolo 9, comma 1, lettera d):

- organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro.

POLITICHE SOCIALI

1) Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), articolo 5, commi 1, 2, lettere d), e), f), g), h), ed l), e 3, lettere a, b):

- promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;
- diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell’informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;
- competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l’erogazione dei relativi contributi;
- formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l’università, compresa l’erogazione dei relativi finanziamenti;
- competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;
- controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
- vigilanza sugli organi e sull’attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge.

2) Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), artt. 6 e 11:

- competenze in materia di associazioni di promozione sociale.

TURISMO

1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 83, comma 2, lettera b):

- monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali.

2) Legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), articoli 2, comma 2, lettera c) e 11, comma 8:

- funzioni di vigilanza sull'operato delle ATL.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 64:

- rilascio di autorizzazioni alla trasformazione e modificazione d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico non riservate alla Regione e non trasferiti ai comuni.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 145

"Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 luglio 2015.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 24 luglio 2015.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 12 ottobre 2015 con relazione di Davide GARIGLIO, Gian Luca VIGNALE, Mauro Willem CAMPO.
- Approvato in Aula il 27 ottobre 2015, con 30 voti favorevoli, 13 voti contrari e 1 non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“ Art. 8. (Territorio)

3. Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane.”

- Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“ Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione

professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“ Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 69/1978 è il seguente:

“ Art. 4. (Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)

1. L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 21 è delegato ai comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di

concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, nonché alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), interventi, questi ultimi, autorizzati sentito il parere dei comuni interessati.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed alla provincia competente, entro trenta giorni dalla loro adozione. ”.

- Il testo vigente dell'articolo 86 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 86. (Funzioni delle province)

1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali);

b) la vigilanza mineraria sui lavori di ricerca di cui agli articoli 34 e 35, comma 1 della L.R. n. 25/1994;

c) l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 della L.R. n. 25/1994;

d) le funzioni di polizia mineraria in materia di acque minerali e termali così come stabilito dall'articolo 29.”.

- Il testo vigente dell'articolo 25 della l.r. 25/1994 è il seguente:

“ Art. 25. (Diritto proporzionale annuo)

1. A carico del ricercatore ed a favore dell'Amministrazione regionale è stabilito un diritto proporzionale annuo di lire 4.500 per ogni ettaro o frazione dello stesso compreso nell'area oggetto del permesso con un minimo non inferiore a lire 100.000.

2. A carico del concessionario è stabilito nell'atto di concessione un diritto proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione dello stesso compreso nell'area oggetto di concessione:

a) di lire 40.000 con un minimo complessivo di lire 5.000.000 per le concessioni sfruttate per l'imbottigliamento;

b) di lire 14.500 con un minimo complessivo di lire 1.500.000 per le concessioni di acque termali e di acque minerali per cure idropiniche.

b-bis) gli importi del canone annuo e del relativo minimo complessivo di cui alla lettera b) sono ridotti del 50 per cento per le concessioni per acque minerali e termali distribuite a titolo gratuito a cura del concessionario ;

b-ter) sono esonerate dal pagamento del canone annuo tutte le Amministrazioni comunali, titolari di concessioni per acque minerali e termali, che provvedono direttamente alla gestione delle fonti minerali, senza esercitare attività di imbottigliamento e commercializzazione .

3. I versamenti devono essere effettuati la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca o della concessione e successivamente entro la scadenza di ciascun anno di validità dei relativi provvedimenti.

4. I diritti proporzionali in parola possono essere adeguati ogni tre anni con provvedimento della Giunta Regionale, sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica e riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

4-bis. Il titolare di concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è tenuto alla corresponsione di un canone annuo rapportato all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e al quantitativo d'acqua imbottigliato .

4-ter. La Giunta regionale é autorizzata ad emanare un regolamento per la disciplina del canone di cui al comma 4-bis ed in particolare per la definizione:

a) della misura del canone, nonché delle eventuali riduzioni od esenzioni dal medesimo;

b) degli enti territoriali destinatari dei relativi proventi;

c) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone .

4-quater. Il regolamento di cui al comma 4-ter è adottato entro il 30 settembre 2012, sentita la commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti principi:

a) differenziazione della misura del canone in rapporto all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e del quantitativo d'acqua imbottigliato;

b) individuazione degli enti territoriali e locali destinatari dei proventi in ragione della sottrazione di risorsa e degli impatti dagli stessi subiti per effetto dell'esercizio dell'attività;

c) previsione delle eventuali riduzioni o esenzioni in ragione della mitigazione degli impatti ambientali delle modalità di produzione o di imbottigliamento, nonché nel caso di sottoscrizione di protocolli d'intesa con la Regione recanti patti sulla difesa dei livelli occupazionali;

d) individuazione delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone improntate alla semplificazione dei relativi adempimenti.”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 44, della l. 56/2014 è il seguente:

“ Art. 1.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.”.

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 85, della l. 56/2014 è il seguente:

“ Art. 1.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 10, della l.r. 4/2009 è il seguente:

“ Art. 10. (Piano forestale territoriale)

1. Il piano forestale territoriale è finalizzato alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno delle singole aree forestali individuate a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c), sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio silvo-pastorale. Il piano forestale territoriale determina le destinazioni d'uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d'intervento per i boschi e i pascoli.

2. Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree, predispongono e adottano il piano forestale territoriale sulla base delle norme tecnico-procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in coerenza con i contenuti del piano forestale regionale. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.

3. La Giunta regionale approva il piano forestale territoriale entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa verifica della sua coerenza con i contenuti del piano forestale regionale e del rispetto delle norme tecniche di cui al comma 2.

4. Per la redazione dei piani forestali territoriali, nel caso di inadempienza da parte delle comunità montane o delle province e trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione delle norme tecnico-procedurali di cui al comma 2, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

5. I piani forestali territoriali sono sottoposti ad aggiornamento almeno ogni quindici anni.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 29/2009 è il seguente:

Art. 4. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettera b);

b) rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, delle autorizzazioni preliminari alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale o regionale da effettuarsi su beni di uso civico, acquisito il parere dei comuni interessati dall'intervento entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

c) definizione, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, delle conciliazioni stragiudiziali per occupazioni pregresse di terreni gravati da uso civico senza titolo o in assenza di valido titolo. Decorso inutilmente tale termine, il comune definisce la conciliazione stragiudiziale;

d) definizione degli standard per i corsi di formazione di cui all'articolo 5.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 29/2009 è il seguente:

“Art. 6. (Funzioni dei comuni)

3. In particolare sono trasferite le seguenti funzioni:

a) il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di concessione amministrativa acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, la Regione formula al comune un parere obbligatorio e vincolante, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e). Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

b) il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di alienazione 3+>e di costituzione di diritti reali di godimento e relativa sdemanializzazione per i reliquati o aree già gravemente compromesse dal punto di vista ambientale acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;

c) la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;

d) la redazione di progetti di affrancazione ed il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 11, relativi alle enfiteusi imposte a seguito dei decreti di quotizzazione o ripartizione acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;

e) le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.”.

- Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 63/1995 è il seguente:

“Art. 9. (Competenze delle Province)

1. Le Province concorrono alla programmazione, attuazione e valutazione del sistema regionale di formazione ed orientamento professionale. In particolare, le Province nei rispettivi territori:

a) individuano i fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

b) formulano proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;

c) approvano e trasmettono alla Regione i progetti territoriali e i piani provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6.

2. Le Province riconoscono i corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nominano le Commissioni d'esame e provvedono al rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione.

3. Alle Province è delegato o subdelegato l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 41, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», nonché il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia.”.

- Il testo vigente dell'articolo 77 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 77. (Funzioni delle province).

1. Sono attribuite alle province, oltre a quelle già previste dalla legge regionale n. 63/1995, le seguenti ulteriori funzioni:

a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all'articolo 18 della L.R. n. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. L'attribuzione ha luogo con gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere, previa valutazione di modalità e tempi concordati con le province, all'attribuzione di alcune competenze gestionali;

b) l'istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 24 della L.R. n. 63/1995. A modifica di quanto previsto all'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 63/1995 il Presidente delle commissioni è designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall'Assessore regionale competente su specifica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;

c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle province secondo standard stabiliti dalla Regione, d'intesa, con le province;

d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 144, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 112/1998 relativamente agli istituti professionali.

2. Le funzioni sono esercitate dalle province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 63/1995 e della legge regionale n. 41/1998.

3. Sono attribuiti alle province i compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella L.R. n. 63/1995. La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione previo parere delle province.

4. Salvo quanto previsto dalla L.R. n. 34/1998 in ordine all'assegnazione e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della L.R. n. 63/1995 può essere trasferito alle province, previa intesa fra le amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 19/2009 è il seguente:

“Art. 41. (Gestione della rete Natura 2000)

3. La Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:

a) i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;

b) il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;

c) le prospettive di valorizzazione;

d) le risorse necessarie per la gestione.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 90, della l. 56/2014 è il seguente:

“ Art. 1.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

- Il testo vigente dell'articolo 14, della l.r. 7/2012 è il seguente:

“ Art. 14. (Norme transitorie)

1. Entro un anno dalla data entrata in vigore della presente legge, le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale. La convenzione è approvata dalle province e dai comuni attraverso le assemblee delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della l.r. 24/2002. La convenzione approvata è sottoscritta dai presidenti delle province e dai presidenti delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002. Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione, la convenzione è ratificata dai competenti organi comunali e provinciali.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

3. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7.

4. Le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 elaborano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in collaborazione con le province competenti, un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente o organismo nonché di programmazione per il trattamento e lo smaltimento, recante:

- a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alle conferenze d'ambito;
- b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle conferenze d'ambito;
- c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
- d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;
- e) l'accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;
- f) il costo di smaltimento in essere.

5. La ricognizione di cui al comma 4 deve essere tenuta in considerazione nel percorso di predisposizione della convenzione istitutiva, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

6. Le province esercitano attività di controllo e di validazione su tutte le attività di cui al comma 4 per garantire omogeneità di procedure in fase di attuazione.

7. Le conferenze d'ambito, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva, valutano ed approvano con la maggioranza qualificata dei tre quarti, la proposta di conferimento delle posizioni relative al personale di cui al comma 4, in funzione dei propri fabbisogni operativi, nonché il conferimento delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non possano superare quelle attive, al fine di garantire l'equilibrio patrimoniale.

Per tutto quanto non oggetto di conferimento di cui al presente comma si applica quanto previsto al comma 10 del presente articolo.

8. Le conferenze d'ambito all'atto del conferimento di cui al comma 7 subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31.12.2010, individuati ed approvati ai sensi dei commi 4 e 7 del presente articolo.

9. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.

10. A decorrere dalla data di conferimento alla conferenza d'ambito le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano.

11. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti..”.

Nota all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 17/1999 è il seguente:

“ Art. 3. (Funzioni amministrative conferite alle Comunità montane)

1. Relativamente ai territori classificati montani le attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f), g), h), l), q) sono conferite alle Comunità montane.”.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 3, della l. 56/2014 è il seguente:

“ Art. 1.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.”.

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 4/2009 è riportato in nota all'articolo 5.

- Il testo vigente dell'articolo 25 della l.r. 4/2009 è il seguente:

“Art. 25. Azioni di sviluppo dei prodotti forestali)

1. La Regione promuove le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio forestale. In particolare, sono riconosciute come prioritarie le azioni volte:

a) al miglioramento del patrimonio boschivo con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla valorizzazione economica delle foreste e al rafforzamento della loro attitudine protettiva e ambientale;

b) all'incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno, nelle aree a scarsa copertura boscata, in particolare di pianura;

c) allo sviluppo della filiera del legname di pregio proveniente dalle foreste e dall'arboricoltura da legno;

d) allo sviluppo della filiera legno-energia, promuovendo la raccolta e il consumo delle biomasse legnose locali;

e) allo sviluppo del mercato dei prodotti forestali;

f) al miglioramento, alla razionalizzazione e alla realizzazione di infrastrutture a servizio delle foreste;

g) all'assistenza tecnica nella progettazione e nella realizzazione degli interventi forestali.

2. La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le foreste e il legno e in armonia con i programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale, definisce annualmente le linee di intervento per lo sviluppo dei prodotti forestali, destinando le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di interventi individuati mediante procedure a bando o sostenendo direttamente singole iniziative di enti locali realizzate anche per il tramite di forme di gestione associata o con le modalità di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Nella concessione degli aiuti da parte della Regione Piemonte, per attività e interventi di gestione forestale, viene data priorità ai consorzi e alle altre forme di gestione forestale associata di cui all'articolo 18.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 4/2009 è il seguente:

“Art. 11. (Piano forestale aziendale)

1. Il piano forestale aziendale rappresenta lo strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse.

2. Il piano forestale aziendale è redatto, su iniziativa della proprietà o del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in conformità alle previsioni dei piani forestali territoriali per le aree forestali di riferimento.

3. Il piano forestale aziendale è trasmesso alla Giunta regionale, anche tramite gli sportelli forestali, unitamente a eventuali progetti riferiti a opere o infrastrutture connesse all'attuazione degli interventi selvicolturali programmati.

4. La Giunta regionale approva il piano forestale aziendale sulla base delle procedure stabilite dal regolamento forestale e previa verifica della sua conformità agli elementi di cui al comma 2. Se sono necessari ulteriori atti di assenso la Giunta regionale convoca una conferenza di servizi.

5. L'approvazione del piano forestale aziendale da parte della Giunta regionale costituisce autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso piano. La realizzazione di tali interventi è soggetta a comunicazione.

6. Il piano forestale aziendale ha una validità massima di quindici anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 29/2009 è il seguente:

“Art. 4. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettera b);

b) rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, delle autorizzazioni preliminari alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale o regionale da effettuarsi su beni di uso civico, acquisito il parere dei comuni interessati dall'intervento entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

c) definizione, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, delle conciliazioni stragiudiziali per occupazioni pregresse di terreni gravati da uso civico senza titolo o in assenza di valido titolo. Decorso inutilmente tale termine, il comune definisce la conciliazione stragiudiziale;

d) definizione degli standard per i corsi di formazione di cui all'articolo 5.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 29/2009 è il seguente:

“Art. 6. (Funzioni dei comuni)

3. In particolare sono trasferite le seguenti funzioni:

a) il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di concessione amministrativa acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, la Regione formula al comune un parere obbligatorio e vincolante, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e). Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

b) il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di alienazione 3+>e di costituzione di diritti reali di godimento e relativa sdemanializzazione per i reliquati o aree già gravemente compromesse dal punto di vista ambientale acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;

c) la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;

d) la redazione di progetti di affrancazione ed il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 11, relativi alle enfiteusi imposte a seguito dei decreti di quotizzazione o ripartizione acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;

e) le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.”.

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 63/1995 è riportato in nota all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 19/2009 è riportato in nota all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 69/1978 è riportato in nota all'articolo 2.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 91, della l. 56/2014 è il seguente:

“ Art. 1.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 è il seguente:

“ Art. 4. (Criteri generali per l'individuazione delle risorse umane)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge, nei termini e secondo le modalità previste dallo Stato e dalle Regioni, le amministrazioni interessate al riordino delle funzioni individuano, nel rispetto della disciplina prevista all'art. 1, comma 96, lettera a), della legge nonché delle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il personale e i rapporti di lavoro interessati al trasferimento secondo i seguenti principi e criteri:

a) rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto;

b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;

c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le cessazioni eventualmente intervenute, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento;

d) subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, e, con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti;

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, anche in merito alle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni possono adottare criteri integrativi nel rispetto di principi di trasparenza ed imparzialità, tenendo altresì conto dei carichi di famiglia, delle condizioni di disabilità e delle condizioni di salute, dell'età anagrafica, dell'anzianità di servizio e della residenza.

3. In esito al processo di trasferimento del personale, ai fini del relativo monitoraggio, gli enti subentranti e gli Osservatori regionali trasmettono, una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, sulla base della modulistica definita dall'Osservatorio nazionale, rispettivamente all'Osservatorio regionale di riferimento e all'Osservatorio nazionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto legge 78/2015 è il seguente:

Art. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 96, della l. 56/2014 è il seguente:

“Art. 1

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 125/2013 è il seguente:

“Art. 2. (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.”.

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 427, della l. 190/2014 è il seguente:

“ Art. 1.

427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.”.

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006 è il seguente:

“ Art. 1.

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e

occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”.

- Il testo dell'articolo 4 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 è riportato in nota all'articolo 10.

- Il testo dell'articolo 5 del d.p.c.m. 14 settembre 2015 è il seguente:

“Art. 5. (Offerta di mobilità)

1. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro i trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel PMG, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonché i posti disponibili, anche in deroga alle proprie facoltà di assumere, purché siano garantiti il rispetto del patto di stabilità interno negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilità di bilancio, nei ruoli della polizia municipale degli enti locali, riservati al personale di polizia provinciale, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. L'inserimento costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 424.

2. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le amministrazioni di cui al comma 425 inseriscono nel PMG, con le modalità indicate nello stesso Portale, i posti disponibili, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, indica, altresì, un numero di posti corrispondente ad un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 da acquisire nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Si tiene conto di quanto previsto dall'art. 16, comma 1 -quiquies, del decreto-legge n. 78 del 2015.

3. Le amministrazioni, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti in soprannumero. In aggiunta ai posti disponibili nei limiti delle facoltà di assunzione, gli enti locali individuano altresì i posti disponibili nei ruoli della polizia municipale, in deroga alle facoltà di assumere ai sensi del comma 1. Le amministrazioni di cui al comma 425 individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti CRI. Ai fini dell'individuazione dei posti si tiene conto del personale interessato già in posizione di comando.

4. Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Dipartimento rende pubblici sul PMG i posti disponibili presso le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e quelli disponibili presso le

amministrazioni di cui al comma 425, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 marzo 2016 provvede all'aggiornamento per l'anno 2016. I posti sono distinti per funzione e per area funzionale e categoria di inquadramento e sono riferiti a ciascuna regione e suddivisi per ambito provinciale/metropolitano. Entro lo stesso termine del primo periodo del presente comma è pubblicato l'elenco nominativo del personale interessato alle procedure di cui all'art. 6.

5. In caso di non completa ricollocazione del personale sulla base dell'offerta di mobilità che le amministrazioni hanno definito in relazione ai loro fabbisogni, come previsto dal comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica definisce ed avvia una nuova procedura di mobilità che tiene conto dei posti dichiarati disponibili ai sensi dei commi 1 e 2, secondo il presente decreto.

6. Le assunzioni previste dalla normativa vigente sono consentite alle amministrazioni destinatarie del presente decreto esclusivamente a completamento delle procedure di cui al medesimo decreto, fatte salve le assunzioni di cui all'art. 4, comma 2 -bis, del decreto-legge n. 78 del 2015.”.

- Il testo dell'articolo 7 del d.p.c.m. 14 settembre 2015 è il seguente:

“Art. 7. (Criteri generali di mobilità)

1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, i posti disponibili sono assegnati ai dipendenti in soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o altri istituti comunque denominati nei ruoli dell'amministrazione presso cui i medesimi prestano servizio anche da data successiva rispetto a quella prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015;

b) assegnazione del personale di polizia provinciale agli enti locali, con funzioni di polizia locale nel limite dei posti disponibili. Per il restante personale di polizia provinciale la ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in soprannumero tenuto conto della preferenza espressa in merito al mantenimento o meno del profilo di inquadramento;

c) assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 94, della legge n. 147 del 2013, del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nei limiti delle risorse destinate;

d) assegnazione dei dipendenti in soprannumero, ai sensi del comma 423, alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, rispettando l'area funzionale, la categoria di inquadramento e, possibilmente, la corrispondenza del personale alle funzioni svolte, in relazione al riordino delle funzioni medesime, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa vigente, con conseguente prioritaria assegnazione del personale, che alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 era addetto alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle regioni ed agli enti locali titolari delle stesse funzioni;

e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorità per il Ministero della giustizia ai sensi del comma 530, rispettando l'area funzionale e la categoria di inquadramento. Il contingente di 2.000 unità di personale amministrativo indicato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, è riservato al personale proveniente dagli enti di area vasta.”

- Il testo dell'articolo 9 del d.p.c.m. 14 settembre 2015 è il seguente:

“Art. 9. (Procedure di mobilità)

1. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di cui all'art. 6, il Dipartimento procede all'assegnazione ai comuni del personale di polizia provinciale. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le preferenze, ai sensi dell'art. 6, per i relativi posti. Se più dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i

criteri di cui all'art. 8. Per i dipendenti che rimangono non collocati, il Dipartimento procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale.

2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera c) , nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera d) , entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma

1, il Dipartimento procede all'assegnazione prioritaria dei dipendenti in soprannumero alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati tutti i posti disponibili nelle regioni e negli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Dipartimento procede all'assegnazione dei posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, includendo anche i dipendenti CRI, con le stesse modalità di cui al comma 1.

5. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni.”.

- Il testo dell'articolo 10 del d.p.c.m. 14 settembre 2015 è il seguente:

“Art. 10. (Criteri di inquadramento)

1. Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 29 - bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fin non all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.

3. Ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, si applicano

le disposizioni di cui all'art. 30, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

Note all'articolo 16

- Il testo vigente dell'articolo 15 del d.l. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. 125/2015 è il seguente:

“ Art. 15. (Servizi per l'impiego)

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da “Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro” fino alla fine del comma sono abrogate.”.

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 4, lettera u) della l. 183/2014 è il seguente:

“ Art. 1.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

u) u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 1, comma 85, della l. 56/2014 è riportato in nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 1, comma 85, della l. 56/2014 è riportato in nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 20

- Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 30/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2. (Composizione)

1. Il CAL è composto da:

a) i presidenti delle province della Regione o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti;

a bis) il sindaco della Città metropolitana di Torino

b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco;

c) 5 presidenti di comunità montane;

d) 2 Presidenti di comunità collinari;

e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani;

f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;

g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere c), d) e), f).

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono eletti secondo le modalità descritte all'articolo 4.

3. Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.”.

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica italiana è riportato in nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 è il seguente:

“ Art. 1.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 77 della l.r. 44/2000 è riportato in nota all'articolo 5.

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 91, della l. 56/2014 è riportato in nota all'articolo 10.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 69/1978, come sostituito dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4. (Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)

1. L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 21 è delegato alle province che lo esercitano a livello di ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, nonché alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), interventi, questi ultimi, autorizzati sentito il parere dei comuni interessati.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed alla provincia competente, entro trenta giorni dalla loro adozione.”.

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 69/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7. (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento)

[1] L'Amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione tenuto conto:

- a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;
- b) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva;
- c) della tutela della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;
- d) delle condizioni idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate;

e) di altri preminenti interessi generali.

[2] L'autorizzazione puo' contenere prescrizioni concernenti le modalita' della coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma precedente.

[3] Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, restando il coltivatore esonerato dal pagamento dei contributi previsti dall'art. 55 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, relativamente agli interventi atti a garantire il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.

[4] L'Amministrazione competente provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 120 giorni dalla sua presentazione con notifica al richiedente del provvedimento adottato entro i successivi 15 giorni.

[5] Copia del provvedimento dovra' essere affissa all'albo pretorio della sede municipale per la durata di giorni 15 e trasmessa con l'attergato degli estremi di pubblicazione nei successivi 15 giorni al Presidente della Giunta regionale.”.

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 69/1978, come modificato dalla presene legge, è il seguente:

“Art. 8. (Modificazione del provvedimento di autorizzazione)

[1] L'Amministrazione competente puo', per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure indicate nel precedente art. 7. I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava; i medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava e all'amministrazione competente, nel caso in cui i suddetti provvedimenti, finalizzati alla sicurezza, richiedano la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, il medesimo deve essere presentato, per conoscenza, anche all'amministrazione comunale.

1 bis. Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 31, comma 2, della l.r. 44/2000, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.

1 ter. Le modifiche di modesta entità di cui al comma 1 bis sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione alla documentazione da presentare. <+12

1 quater. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 1 bis e 1 ter, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate all'amministrazione competente e alla provincia o città metropolitana.

1 quinquies. L'amministrazione competente, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda completa, può procedere in via alternativa a: autorizzare la modifica; autorizzare la modifica prescrivendo modalità esecutive; negare l'autorizzazione con contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 1.

1 sexies. Se l'amministrazione competente non si esprime nel termine di quarantacinque giorni, la modifica si intende autorizzata.”.

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 69/1978, come modificato dalla presene legge, è il seguente:

“Art. 20. (Adempimenti particolari)

[1] Gli esercenti di cave o di torbiere devono:

a) fornire alle Amministrazioni regionale e territorialmente competente i dati statistici e quelli necessari all'implementazione della banca dati delle attività estrattive tramite web attraverso il Servizio Esercenti Minerari di Sistema Piemonte; la mancata presentazione dei dati statistici entro il

30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 21, sesto comma; <+25

b) mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.

[2] I funzionari suddetti possono richiedere in caso di rifiuto la necessaria assistenza alla pubblica autorità'.

[3] I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 116.”

- Il testo dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 1/2000, come sostituito dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4. (Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione)

4. Il piano regionale dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale previa consultazione dei consigli provinciali che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della proposta di piano e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 34/1998. Il piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.”.

- Il testo dell'articolo 55 della l.r.44/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 55. (Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli Enti locali;

b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;

c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;

d) formazione e aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;

e) attività dell'Osservatorio dei servizi idrici di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;

f) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione, sentiti gli enti locali interessati, dei relativi proventi;

g) adozione, sentite le Province territorialmente interessate, dei provvedimenti relativi a grandi derivazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e all'articolo 89, commi 2 e 3 del d. lgs. 112/1998 sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 89, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di

presa, sulla base di un accordo finalizzato alla definizione delle modalità di un esercizio della funzione;

h) individuazione, su proposta dell'autorità d'ambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile, l'adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili e del relativo piano d'intervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.”.

- Il testo dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 4/2009, come sostituito dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 10. (Piano forestale territoriale)

2. La Città metropolitana di Torino e la Provincia del Verbano Cusio Ossola per le aree forestali di loro competenza, predispongono e adottano il piano forestale territoriale sulla base delle norme tecnico-procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in coerenza con i contenuti del piano forestale regionale. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.”.

- Il testo dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 4/2009, come sostituito dalla presente legge, è il seguente:

“ 4. Per la redazione dei piani forestali territoriali, nel caso di inadempienza da parte degli enti di cui al comma 2 e trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione delle norme tecnico-procedurali di cui al comma 2, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Nota all'articolo 25

- Il testo vigente dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge

UPB A13011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo 1 spese correnti)

UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1 spese correnti)